



4 dicembre 2024

Lettera circolare AI n. 448

(sostituisce le lettere circolari AI n. 409 e 441)

Rimborso delle prestazioni dei medici e degli psicoterapeuti nell'ambito dell'integrazione

In seguito a diversi adeguamenti nel sistema dell'AI, le lettere circolari AI n. 409 e 441 sono state aggiornate e riunite di seguito. La presente lettera circolare AI precisa le modalità di fatturazione delle prestazioni fornite dai medici e dagli psicoterapeuti nell'ambito dell'integrazione professionale e sostituisce le lettere circolari summenzionate.

I colloqui e altre prestazioni fornite dai medici o dagli psicoterapeuti autorizzati, necessari nell'ambito dei processi di accertamento e di (re)integrazione degli assicurati, possono essere fatturati all'AI, a condizione che:

- siano stati ordinati dall'ufficio AI e
- non siano conteggiabili secondo TARMED o la convenzione tariffale¹ conclusa tra l'UFAS e le associazioni professionali di psicoterapia.

Si può conteggiare il tempo necessario per fornire la prestazione vera e propria (colloquio, accertamento, compresi eventuali tempi di attesa) e per recarsi dallo studio medico al luogo in cui si svolge il colloquio e viceversa.

Non è necessario emanare alcuna decisione e/o comunicazione (N. 20 CPPI). Per la fatturazione si deve ora imperativamente indicare sulla fattura il numero dell'ufficio AI committente (ossia il «codice dell'ufficio AI»)², accompagnato dal numero 280 nel campo «Numero della decisione» (p. es. per un fornitore di prestazioni nel Cantone di Ticino **321280**, nel Cantone di Zurigo **301280**).

Per la fatturazione vanno indicati i parametri seguenti:

Medici:

- Numero della decisione: 3xx280² (ossia codice dell'ufficio AI e numero 280)
- Codice tariffale: 999
- Posizione tariffale: 299.01
- Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dai medici per gli uffici AI
- Tariffa: 50 franchi per ogni quarto d'ora
- Numero delle prestazioni: numero dei quarti d'ora fatturati
- Totale: 50 franchi moltiplicati per il numero di quarti d'ora fatturati

¹ La Convenzione concernente lo svolgimento di esami e trattamenti psicoterapeutici a carico dell'assicurazione invalidità tra la Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP), l'Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP), l'Associazione professionale svizzera della psicologia applicata (SBAP) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Ambito Assicurazione invalidità (AI), del 29 agosto 2023, allegati inclusi, è disponibile sulla piattaforma CTM: www.mtk-ctm.ch > Tariffe > Psicoterapia.

² I codici degli uffici AI sono elencati nell'Allegato I delle direttive sullo scambio di dati tra gli uffici AI e l'UCC nell'ambito delle prestazioni individuali dell'AVS/AI (disponibili in tedesco e francese): [Link](#).

Psicoterapeuti

- Numero della decisione: 3xx280² (ossia codice dell'ufficio AI e numero 280)
- Codice tariffale: 999
- Posizione tariffale: 299.02
- Designazione della prestazione: Prestazioni fornite dagli psicoterapeuti per gli uffici AI
- Tariffa: 38.70 franchi per ogni quarto d'ora
- Numero delle prestazioni: numero dei quarti d'ora fatturati
- Totale: 38.70 franchi moltiplicati per il numero di quarti d'ora fatturati

La nuova fatturazione si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025. Gli uffici AI informano i medici e gli psicoterapeuti su queste modalità di fatturazione delle prestazioni.